

### **Art. 1 (Finalità e procedimento per l'esercizio della delega)**

La disposizione delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi, anche mediante codificazione, recanti la disciplina per la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile sul territorio nazionale, anche ai fini della produzione di idrogeno, la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione, nonché la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia, anche mediante riordino e modificazioni della normativa vigente.

- **Iter di adozione del D.lgs** - I D.lgs sono adottati su proposta del Ministro dell'Ambiente, di concerto, per gli aspetti di competenza in relazione all'oggetto dei decreti stessi, con il Ministro delle Imprese, il Ministro dell'Università, *(e ulteriori Ministri non ancora definiti nella bozza)* e previa acquisizione dell'intesa in Conferenza Unificata nonché del parere del Consiglio di Stato, da rendere in 45 giorni, al termine dei quali il Governo può comunque procedere.
- **Trasmissione al Parlamento** - Si prevede la trasmissione dei D.lgs al Parlamento per l'acquisizione dei pareri delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano. Il termine per l'espressione del parere è di 30 giorni, al termine dei quali il D.lgs può comunque essere adottato. È inoltre specificato che qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega (di 12 mesi), o successivamente, quest'ultimo è prorogato di 90 giorni. Qualora il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente che alcune disposizioni sono non conformi ai principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, il Governo, se non intende conformarsi al parere, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni ed eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazioni e motivazioni. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di 10 giorni dall'assegnazione, decorso il quale il D.lgs può comunque essere adottato.
- **Integrazioni e correzioni delle disposizioni dei D.lgs** - Entro 24 mesi dall'entrata in vigore di ciascun D.lgs, il Governo può adottare ulteriori decreti legislativi a integrazione o correzione, secondo le medesime procedure sopra riportate e nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla Legge delega.

### **Art. 2 (Oggetto della delega)**

La disposizione specifica le materie oggetto della delega:

- a) **Programma nazionale nucleare** - La previsione di un programma nazionale, finalizzato allo sviluppo della produzione di energia da fonte nucleare sostenibile che concorra alla strategia nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica, a garantire al Paese la sicurezza e l'indipendenza energetica, a prevenire i rischi di interruzione della fornitura di energia e a contenere i costi della stessa;
- b) **Competenze attuazione programma nucleare** - La disciplina delle competenze per l'approvazione, l'attuazione e il monitoraggio programma nazionale nucleare;

- c) **Informazione pubblica** - La previsione di adeguati strumenti informativi e formativi sul ruolo delle tecnologie nucleari al fine della decarbonizzazione;
- d) **Adeguamento della legislazione** - L'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni UE e agli accordi internazionali vincolanti per l'ordinamento interno;
- e) **Smantellamento installazioni nucleari esistenti** - La disciplina della disattivazione e dello smantellamento delle installazioni nucleari esistenti sul territorio nazionale al momento dell'entrata in vigore del provvedimento che non siano destinate alla ricerca, nonché la disciplina della destinazione d'uso dei relativi siti, anche per le finalità di cui ai prossimi tre punti;
- f) **Nuovi impianti produzione energia nucleare** - La disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e dell'esercizio di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile sul territorio nazionale, anche ai fini della produzione di idrogeno, e dei relativi sistemi di sicurezza e di radioprotezione;
- g) **Impianti lavorazione combustibile** - La disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e dell'esercizio di impianti di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nucleare sul territorio nazionale e dei relativi sistemi di sicurezza e di radioprotezione;
- h) **Depositi rifiuti** - La disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e dell'esercizio di impianti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, nonché di impianti di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, qualora non riprocessabile, riciclabile o riutilizzabile, e dei relativi sistemi di sicurezza e radioprotezione;
- i) **Ricerca sulla fusione** - La disciplina della ricerca, dello sviluppo e dell'utilizzo dell'energia da fusione, anche per i profili regolatori;
- l) **Promozione ricerca fissione/fusione** - Le modalità di promozione delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della fissione nucleare e dell'energia da fusione, anche mediante forme di incentivazione dei relativi investimenti;
- m) **Valorizzazione territori** - La previsione di misure di promozione e valorizzazione dei territori interessati;
- n) **Formazione professionale** - Le modalità di formazione di tecnici, ricercatori, ingegneri e altre figure professionali per lo sviluppo delle competenze necessarie alla filiera industriale e al settore nucleare;
- o) **Governance nucleare** - Il riordino della disciplina della sicurezza, della vigilanza e del controllo, attraverso il riordino o la soppressione degli organi e degli enti titolari di competenza in materia anche al fine di valutare l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare;
- p) **Garanzie impianti** - La disciplina di un sistema di garanzie in relazione all'intero ciclo di vita degli impianti;
- q) **Sostegno realizzazione impianti** - La disciplina delle eventuali modalità di sostegno alla realizzazione di impianti e alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, coerentemente con il programma nazionale nucleare;
- r) **Coordinamento normative energetiche** - Il coordinamento della disciplina della produzione di energia da fonte nucleare con le altre norme che regolano il mercato energetico.

### **Art. 3 (Principi e criteri direttivi)**

I decreti legislativi previsti sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) **Programma nazionale** - definizione dei criteri e dei procedimenti per l'approvazione e l'attuazione del Programma nazionale, che coinvolgano anche il sistema dell'università e degli enti pubblici di ricerca, avente a oggetto gli obiettivi per l'inserimento del nucleare sostenibile nel mix energetico italiano coerentemente con le finalità di perseguimento della strategia di decarbonizzazione e sicurezza degli approvvigionamenti, l'indipendenza energetica, onde raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica al 2050 e aumentare la competitività nazionale, contribuendo a contenere i costi dell'energia;
- b) **Sostenibilità ambientale** - perseguimento della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nella produzione di energia da fonte nucleare, con la garanzia che i decreti legislativi, nel quadro del Trattato Euratom e del diritto dell'Unione europea, nonché degli accordi internazionali vincolanti per l'ordinamento interno, rispettino i criteri previsti dalle norme sulla tassonomia dell'Unione europea relativa alle attività sostenibili, nonché i parametri tecnici individuati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza degli impianti, che, nel concorrere agli obiettivi di sicurezza e indipendenza energetica del Paese e di contenimento dei costi per i clienti finali domestici e non domestici, soddisfino le esigenze di tutela della salute dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, anche nell'interesse delle future generazioni;
- c) **Tipologie impianti** - individuazione delle tipologie di impianti abilitabili, sulla base dei criteri di massima sostenibilità e sicurezza della disciplina europea, che utilizzino le migliori tecnologie nucleari, incluse le tecnologie modulari o avanzate, secondo le convenzioni o le definizioni adottate dalla AIEA, in coerenza con la strategia nazionale per raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica al 2050;
- d) **Migliori tecnologie** - riferimento allo stato dell'arte tecnico-scientifico e alle migliori tecnologie, anche in vista dell'obiettivo di valorizzare la minimizzazione della produzione di rifiuti radioattivi e l'efficienza nell'utilizzo del combustibile nucleare, anche mediante riprocessamento, riciclo o riutilizzo;
- e) **Localizzazione** - definizione dei criteri e dei procedimenti per la localizzazione, su istanza dei proponenti, degli impianti, nel rispetto delle norme tecniche e degli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale, europea ed internazionale, tenuto altresì conto, ove applicabile, della disciplina generale in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia;
- f) **Procedimenti abilitativi** - previsione che la sperimentazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti, nonché delle relative opere connesse siano soggetti a procedimenti abilitativi integrati di competenza del MASE, nel rispetto, ove istituita, delle attribuzioni dell'Autorità per la sicurezza nucleare e nel rispetto del principio di leale collaborazione;
- g) **Titolo abilitativo** - previsione che il titolo abilitativo rilasciato a seguito del procedimento di cui sopra sostituisce ogni provvedimento amministrativo,

autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso, comunque denominato, a eccezione dei provvedimenti di valutazione ambientale;

- h) **Titoli abilitativi** - previsione che i titoli abilitativi alla sperimentazione, alla costruzione e all'esercizio degli impianti, costituiscono anche variante ai vigenti strumenti urbanistici, qualora necessario per ragioni attinenti alle esigenze di esercizio unitario delle funzioni concernenti l'attuazione delle politiche energetiche da fonte nucleare, nel rispetto del principio di leale collaborazione;
- i) **Natura interventi** - previsione che gli interventi relativi agli impianti e alle relative opere connesse sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e che il relativo titolo abilitativo può comprendere, ove necessario, la dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- l) **Regimi amministrativi** - previsione di una disciplina per il riconoscimento di titoli comunque denominati, ivi incluse le certificazioni, già rilasciati dalle competenti autorità di uno Stato membro dell'Agenzia per l'energia nucleare (NEA) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) o di uno Stato con il quale sono stati stipulati accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare e ferme restando le competenze dell'Autorità indipendente, ove istituita;
- m) **Criteri abilitazione soggetti** - definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalità, eventualmente anche mediante forme di sostegno, nel rispetto delle norme tecniche e degli standard di sicurezza previsti a livello nazionale, europeo e internazionale e ferme restando le competenze dell'Autorità indipendente, ove istituita, per abilitare soggetti, anche privati, alla sperimentazione sul territorio nazionale di tecnologie nucleari avanzate, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità per l'individuazione di siti a ciò destinati e per la messa a disposizione di siti esistenti o eventualmente già destinati alla ricerca;
- n) **Vincoli storico artistici** - nel rispetto del paesaggio e del patrimonio storico-artistico nazionale;
- o) **Strumenti finanziari** - previsione di adeguate garanzie finanziarie, con oneri esclusivamente a carico del soggetto abilitato, per la gestione dell'intero ciclo di vita dell'impianto medesimo, anche tramite costituzione di uno o più fondi destinati alla copertura dei costi per la disattivazione degli impianti stessi e per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito fino allo smantellamento finale;
- p) **Vigilanza** - previsione di opportune forme di protezione per i siti che ospitano gli impianti di produzione di energia da fonte nucleare, di fabbricazione e riprocessamento del combustibile nonché di stoccaggio e di smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito;
- q) **Sviluppo territorio** - previsione di modalità di partecipazione del soggetto abilitato alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio interessato dalla localizzazione dell'impianto;
- r) **Rifiuti** - definizione delle modalità a cui i soggetti abilitati devono attenersi per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, qualora non riprocessabile, riciclabile o riutilizzabile, e per la disattivazione e lo smantellamento finale degli impianti nel rispetto della Direttiva Euratom del 19 luglio 2011;

- s) **Oneri controllo** - previsione che gli oneri dei controlli di sicurezza e di radioprotezione, i quali devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano posti a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti dai soggetti competenti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività;
- t) **Copertura finanziaria** - individuazione degli strumenti di garanzia nonché di copertura finanziaria e assicurativa, a carico dell'esercente le attività nucleari, contro i rischi relativi all'esercizio delle attività medesime, anche per motivi indipendenti dall'esercente stesso;
- u) **Ruolo Regioni** - individuazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, dei casi in cui è necessaria l'acquisizione dell'intesa delle regioni interessate o della Conferenza unificata, nonché delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo;
- v) **Campagna informativa** - previsione di una opportuna campagna di informazione ai cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla relativa sicurezza e sostenibilità;
- z) **Informazione** - previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni direttamente interessate, nonché di consultazione delle medesime;
- aa) **Sanzioni** - previsione di sanzioni per la violazione delle norme imperative previste dai suddetti decreti legislativi;
- bb) **Forme di sostegno** - determinazione dei criteri per l'attribuzione di eventuali forme di sostegno per gli operatori che intendano esercitare le attività nucleari, sulla base anche del principio di valorizzazione della maggiore coerenza con il Programma nazionale per lo sviluppo della produzione da fonte nucleare sostenibile;
- cc) **Autorità per la sicurezza nucleare** - previsione che l'Autorità per la sicurezza nucleare, ove istituita, svolge compiti di certificazione, vigilanza, sorveglianza e controllo, relativamente al rispetto della disciplina tecnica in materia di sicurezza secondo le migliori prassi europee e internazionali;
- dd) **Standard tecnico-qualitativi** - individuazione dei criteri per la definizione degli standard tecnico-qualitativi del personale impiegato nel settore nonché del fabbisogno formativo, da soddisfare anche mediante accordi, convenzioni e programmi con le istituzioni di formazione, di alta formazione e con gli enti pubblici di ricerca;
- ee) **Regolazione mercato elettrico** - coordinamento della disciplina della produzione di energia da fonte nucleare con le altre norme che regolano il mercato elettrico tenendo conto delle specifiche caratteristiche della produzione di energia elettrica da fonte nucleare.
- ff) **Formazione universitaria e post-universitaria** - potenziamento della formazione universitaria e post-universitaria nelle materie scientifiche e tecnologiche strumentali allo sviluppo di energia nucleare sostenibile, anche favorendo forme di collaborazione con gli enti pubblici di ricerca, con le imprese, nonché con i soggetti abilitati alla sperimentazione, costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nucleare, di stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito,

nonché di impianti di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito.

gg) **Ricerca e sviluppo** - valorizzazione delle attività di ricerca e sviluppo, dei processi di innovazione e di trasferimento tecnologico in materia di energia nucleare sostenibile, svolti dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, anche in collaborazione con le imprese.

Infine, la disposizione prevede che tramite i decreti legislativi vengano abrogate le disposizioni oggetto di riassetto e comunque quelle incompatibili con i predetti decreti, i quali recano anche le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

#### **Art. 4 (Clausola di invarianza finanziaria)**

Per l'attuazione degli investimenti previsti si provvede a valere sulle risorse assegnate al MASE del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito nello stato di previsione del MEF dalla LdB 2025, nella misura di 20 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

- **Risorse per attuazione obblighi informativi** - Per l'attuazione dei principi e criteri direttivi relativi alla campagna di informazione ai cittadini sull'energia nucleare e alle forme di informazione capillare per le popolazioni direttamente interessate, nonché di consultazione delle medesime, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni per il 2025 e 6 milioni per il 2026, a valere sul Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del MEF, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MASE.
- **Relazione tecnica su coperture d.lgs** - Gli schemi di decreti legislativi sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria degli stessi o dei nuovi o maggiori oneri da questi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.